

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1774

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE FINANZE
(TREMELLONI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO
(PIERACCINI)

COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(REALE ORONZO)

COL MINISTRO DEL TESORO
(COLOMBO EMILIO)

COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO
(MEDICI)

E COL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
(MATTARELLA)

Conversione in legge del decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 987, adottato ai sensi dell'articolo 77, comma secondo, della Costituzione, recante modificazioni al regime fiscale dei filati delle fibre tessili artificiali e sintetiche.

Seduta del 27 ottobre 1964

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Come è noto nella tecnica produttiva delle fibre tessili artificiali e sintetiche in questi ultimi tempi si sono riscontrati notevoli progressi per cui si è imposta la necessità di eseguire rigorosi accertamenti presso le varie fabbriche di filati di dette fibre al fine di rilevare l'effettiva produttività unitaria delle nuove macchine di filatura nei confronti di ciascun tipo di filato, in relazione al perfezionamento riscontrato sia nella tecnologia delle lavorazioni sia negli impianti di produzione.

Dagli elementi acquisiti attraverso una approfondita indagine effettuata nel cennato

settore industriale, si è accertato per taluni tipi di dette fibre un notevole incremento di produttività unitaria delle macchine di filatura, le misure dei canoni di abbonamento e le aliquote di imposta previste per tali filati.

Riconosciuta l'urgente necessità di ripristinare l'equilibrio fra i tre fattori sopraindicati e allo scopo di non provocare turbamenti nell'economia della particolare industria con dannosi riflessi sul consumo interno e sulle esportazioni, è sembrato opportuno — in analogia a quanto già praticato col decreto-legge 7 ottobre 1961, n. 1029, nei confronti dei filati delle fibre naturali — di mantenere invariati

gli attuali canoni di abbonamento ed il relativo gettito all'Erario e di ridurre adeguatamente per dette fibre le vigenti aliquote d'imposta, tenute presenti le maggiori produttività unitarie delle macchine di filatura.

Infine considerato che recentemente sono entrate in produzione nuovi tipi di fibre sintetiche (poliestere, polietileniche, polistiroliche e polipropileniche) per le quali non sono previste dal decreto-legge 19 dicembre 1953, n. 916, specifiche aliquote d'imposta, sono state stabilite, per i filati di dette fibre, proprie misure unitarie d'imposta evitando così di ricorrere a tassazioni per assimilazione a fibre sintetiche di altro tipo.

L'unito provvedimento è stato adottato con la forma del decreto-legge per i motivi di straordinaria necessità ed urgenza appresso indicati:

1) ritoccare adeguatamente le aliquote d'imposta previste dal decreto-legge 19 dicembre 1953, n. 916, per i filati di fibre sintetiche, al fine di ripristinare la necessaria correlazione tra le predette aliquote, le misure dei canoni di abbonamento e la produttività unitaria delle macchine di filatura;

2) stabilire nuove aliquote d'imposta per le fibre di recentissima produzione (poliestere, polietileniche, polistiroliche e polipropileniche) al fine di evitare di dover tassare come si è detto tali fibre per assimilazione alle fibre « sintetiche altre », con aliquote che nulla hanno a che vedere con i predetti nuovi tipi di fibre;

3) predisporre tempestivamente il decreto ministeriale inteso a fissare i nuovi canoni di abbonamento per i filati delle fibre artificiali e sintetiche, canoni che vanno calcolati in base alle nuove aliquote di cui ai precedenti nn. 1 e 2 da stabilirsi col proposto decreto-legge.

Difatti, considerato che la stesura del nuovo decreto ministeriale richiede un ragionevole periodo di tempo, è indispensabile che il proposto provvedimento legislativo diventi al più presto operante in modo da poter prendere a base della determinazione dei futuri canoni di

abbonamento le nuove aliquote di imposta stabilite col provvedimento legislativo stesso.

Il provvedimento di che trattasi è costituito di 8 articoli.

Con l'articolo 1 si provvedere:

a) a confermare le vigenti aliquote d'imposta previste per i filati di fibre alla viscosa, all'acetato e al cuprammonio;

b) a ridurre adeguatamente le aliquote d'imposta per i filati di fibre poliammidiche, poliviniliche e di fibre sintetiche altre, nonché quelle per i filati di vetro;

c) a stabilire apposite aliquote d'imposta per i filati di fibre sintetiche di recente produzione: poliestere, polietileniche, polistiroliche e polipropileniche.

L'articolo 2 conferma che l'imposta di fabbricazione per i filati di fibre artificiali e sintetiche a filamento continuo, per i filati di vetro a filamento continuo e discontinuo, continuerà a riscuotersi col sistema dell'abbonamento annuale.

Gli articoli 3 e 4 regolano la sanzione penale da applicarsi a carico di coloro che violano le norme contenute nei decreti del Ministro per le finanze emanati in forza del decreto-legge 7 ottobre 1961, n. 1029, convertito nella legge 8 dicembre 1961, n. 1266, nonché del presente decreto.

L'articolo 5 dispone per quali servizi od operazioni le relative spese debbono essere poste a carico delle ditte interessate.

Con l'articolo 6 si stabilisce il principio che le spese relative ai servizi richiesti dalle ditte in anticipo o in prolungamento del normale orario di ufficio debbono essere, in ogni caso, poste a carico delle ditte medesime.

L'articolo 7 indica le norme che vengono abrogate.

L'articolo 8 fissa il periodo di validità dei vecchi canoni di abbonamento dell'imposta di fabbricazione sui filati.

L'articolo 9 infine, dispone che il decreto-legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Del suindicato decreto-legge si chiede ora la conversione in legge.

DISEGNO DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 987, recante modificazioni al regime fiscale dei filati delle fibre tessili artificiali e sintetiche.

Decreto del Presidente della Repubblica del 23 ottobre 1964, n. 987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 del 27 ottobre 1964.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, comma secondo, della Costituzione;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 gennaio 1947, n. 1, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 20 dicembre 1948, n. 1427, convertito, con modificazioni, nella legge 18 febbraio 1949, n. 27;

Vista la legge 22 marzo 1951, n. 205;

Visto il decreto-legge 18 marzo 1952, n. 117, convertito nella legge 15 maggio 1952, n. 456;

Visto il decreto-legge 19 dicembre 1953, n. 916, convertito, con modificazioni, nella legge 14 febbraio 1954, n. 5;

Visto il decreto-legge 7 ottobre 1961, n. 1029, convertito nella legge 8 dicembre 1961, n. 1266;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di modificare il regime fiscale dei filati delle fibre tessili artificiali e sintetiche;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il bilancio, per la grazia e giustizia, per il tesoro, per l'industria e commercio e per il commercio con l'estero;

DECRETA

ARTICOLO 1.

(Aliquote d'imposta per i filati delle varie fibre tessili artificiali e sintetiche).

Le aliquote dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 gennaio 1947, n. 1, e successive modificazioni, sono stabilite, per i filati di fibre tessili appresso indicati, nelle seguenti misure:

I) Per i filati di fibre tessili artificiali e sintetiche a filamento continuo (compresi lamine e loro filati, monofili ed i filati di lanasel, lanalux e simili) la tassazione è stabilita come segue:

A) Per ogni chilogrammo di filato alla viscosa che, nella lunghezza di 4.500 metri, pesa:

a) meno di 25 grammi	L. 112
b) grammi 25 fino a 40 grammi	» 92
c) più di 40 grammi fino a 55 grammi	» 79
d) più di 55 grammi fino a 80 grammi	» 71
e) più di 80 grammi fino a 110 grammi	» 64
f) più di 110 grammi fino a 175 grammi	» 60
g) più di 175 grammi	» 36

B) Per ogni chilogrammo di filato all'acetato che, nella lunghezza di 4.500 metri, pesa:

a) meno di 25 grammi	L. 164
b) grammi 25 fino a 55 grammi	» 94
c) più di 55 grammi fino a 80 grammi	» 79
d) più di 80 grammi fino a 110 grammi	» 71
e) più di 110 grammi	» 67

C) Per ogni chilogrammo di filato al cuprammonio che, nella lunghezza di 4.500 metri, pesa:

a) meno di 21 grammi	L. 139
b) grammi 21 fino a 30 grammi	» 113
c) più di 30 grammi fino a 50 grammi	» 92
d) più di 50 grammi fino a 75 grammi	» 81
e) più di 75 grammi	» 71

D) Per ogni chilogrammo di filato di fibre artificiali altre che, nella lunghezza di 4.500 metri, pesa:

a) meno di 21 grammi	L. 180
b) grammi 21 fino a grammi 30	» 124
c) più di 30 grammi fino a 50 grammi	» 101
d) più di 50 grammi fino a 75 grammi	» 89
e) più di 75 grammi fino a 100 grammi	» 78
f) più di 100 grammi	» 74

E) Per ogni chilogrammo di filato di fibre sintetiche poliammidiche che, nella lunghezza di 4.500 metri, pesa:

a) meno di 11 grammi	L. 539
b) grammi 11 fino a 28 grammi	» 225
c) più di 28 grammi fino a 48 grammi	» 193
d) più di 48 grammi fino a 78 grammi	» 184
e) più di 78 grammi fino a 118 grammi	» 169
f) più di 118 grammi	» 100

F) Per ogni chilogrammo di filato di fibra sintetica polivinilica che, nella lunghezza di 4.500 metri, pesa:

a) meno di 41 grammi	L. 101
b) grammi 41 fino a 50 grammi	» 95
c) più di 50 grammi fino a 75 grammi	» 88
d) più di 75 grammi fino a 100 grammi	» 83
e) più di 100 grammi fino a 150 grammi	» 70
f) più di 150 grammi	» 41

G) Per ogni chilogrammo di filato di fibra sintetica poliestere che, nella lunghezza di 4.500 metri, pesa:

a) meno di 11 grammi	L. 480
b) grammi 11 fino a 30 grammi	» 200
c) più di 30 grammi fino a 45 grammi	» 172
d) più di 45 grammi fino a 100 grammi	» 164
e) più di 100 grammi	» 150

H) Per ogni chilogrammo di filato di fibra sintetica polietilenica che, nella lunghezza di 4.500 metri, pesa:

a) meno di 11 grammi	L. 357
b) grammi 11 fino a 30 grammi	» 149
c) più di 30 grammi fino a 45 grammi	» 112
d) più di 45 grammi fino a 100 grammi	» 91
e) più di 100 grammi	» 57

IV LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

I) Per ogni chilogrammo di filato di fibra sintetica polistirolica che, nella lunghezza di 4.500 metri, pesa:

a) meno di 11 grammi	L. 455
b) grammi 11 fino a 30 grammi	» 190
c) più di 30 grammi fino a 45 grammi	» 128
d) più di 45 grammi fino a 100 grammi	» 91
e) più di 100 grammi fino a 200 grammi	» 55
f) più di 200 grammi	» 25

L) Per ogni chilogrammo di fibra sintetica polipropilenica che, nella lunghezza di 4.500 metri, pesa:

a) meno di 11 grammi	L. 305
b) grammi 11 fino a 30 grammi	» 127
c) più di 30 grammi fino a 45 grammi	» 109
d) più di 45 grammi fino a 100 grammi	» 104
e) più di 100 grammi fino a 150 grammi	» 95
f) più di 150 grammi fino a 450 grammi	» 75
g) più di 450 grammi	» 41

M) Per ogni chilogrammo di filato di fibre sintetiche altre che, nella lunghezza di 4.500 metri, pesa:

a) meno di 11 grammi	L. 593
b) grammi 11 fino a 30 grammi	» 248
c) più di 30 grammi fino a 45 grammi	» 212
d) più di 45 grammi fino a 100 grammi	» 202
e) più di 100 grammi	» 185

II) Per ogni chilogrammo di vetro a filamento continuo o discontinuo misurante:

a) fino a 3.000 metri	L. 25
b) più di 3.000 metri fino a 6.000 metri	L. 32
c) più di 6.000 metri fino a 12.000 metri	» 38
d) più di 12.000 metri fino a 23.000 metri	» 45
e) più di 23.000 metri fino a 46.000 metri	» 52
f) più di 46.000 metri fino a 91.000 metri	» 73
g) più di 91.000 metri fino a 151.000 metri	» 91
h) più di 151.000 metri	» 109

III) Agli effetti della tassazione, la lunghezza in metri per chilogrammo dei filati ritorti di cui al paragrafo II), viene moltiplicata per il numero dei filati semplici di cui è composto il ritorto.

IV) Agli effetti della tassazione, il numero dei grammi accertato corrispondente a 4.500 metri dei filati ritorti di cui al paragrafo I) viene diviso per il numero dei filati semplici di cui è composto il ritorto.

V) Per ogni chilogrammo di filato costituito da filati semplici diversamente tassati si applica la media ponderale delle aliquote di imposta relative ai filati semplici di cui il filato ritorto è costituito.

Sulle confezioni e sui manufatti tessili, sui cucirini, sugli spaghi, cordami, forzina, rafforzina, lusino e simili, importati dall'estero e fabbricati con filati soggetti a tassazione è dovuta la sovrimposta di confine in base alle aliquote dell'imposta di fabbricazione vigente per i filati di cui risultano costituiti ovvero, nel caso di particolari manufatti, secondo le norme da stabilirsi con decreto del Ministro per le finanze.

Le aliquote dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine di cui ai precedenti paragrafi I) e II) nonché le disposizioni di cui al paragrafo IV) si applicano dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

ARTICOLO 2.

(Liquidazione e riscossione dell'imposta in abbonamento)

L'imposta di fabbricazione per i filati di fibre tessili artificiali e sintetiche a filamento continuo, (compresi lamette e loro filati, monofili ed i filati di lanasel, lanalux e simili), per i filati di vetro a filamento continuo e discontinuo, continuerà a riscuotersi col sistema dell'abbonamento annuale, determinato sulla base delle misure unitarie d'imposta vigenti nell'anno al quale si riferisce l'abbonamento, ed in ragione della capacità di produzione risultante dal numero delle filiere e della durata e tipo della lavorazione.

Le modalità per l'accertamento, la liquidazione e il pagamento dell'imposta dovuta in abbonamento per i filati di cui al precedente comma sono stabilite annualmente con decreto del Ministro per le finanze.

ARTICOLO 3.

(Infrazioni ai decreti ministeriali).

Le infrazioni alle disposizioni contenute nei decreti del Ministro per le finanze che saranno emanati in forza del decreto-legge 7 ottobre 1961, n. 1029, convertito nella legge 8 dicembre 1961, n. 1266, nonché del presente decreto, sono punite con l'ammenda da lire centomila a lire un milione.

ARTICOLO 4.

(Deroga al Codice penale per la misura dell'ammenda).

Le disposizioni di cui al precedente articolo 3 del presente decreto perquanto concerne la misura della ammenda, sono adottate in deroga all'articolo 26 del Codice penale e delle sue successive modificazioni.

ARTICOLO 5.

(Spese a carico delle ditte).

Sono a carico delle ditte interessate le spese per le operazioni eseguite per effetto delle denunce di variazione degli elementi che entrano nel calcolo della liquidazione dell'imposta, per le operazioni relative alle esenzioni, alle restituzioni ovvero agli scarichi dell'imposta di fabbricazione sulle rate mensili liquidate nei confronti dei fabbricanti nonché per le operazioni richieste dalle ditte stesse, nel loro interesse o per la concessione di una agevolazione fiscale.

ARTICOLO 6.

(Servizi svolti dagli Uffici oltre l'orario normale).

Le spese relative ai servizi svolti dagli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione richiesti dalle ditte in anticipo o in prolungamento del normale orario di ufficio, debbono essere, in ogni caso, poste a carico delle ditte medesime con l'applicazione delle aliquote di cui alla tabella allegata al decreto ministeriale 21 febbraio 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 20 aprile 1962.

ART. 7.

(Abrogazione di norme).

Sono abrogati, dalla data di entrata in vigore del presente decreto:

a) il n. 8 dell'articolo unico della legge 18 febbraio 1949, n. 27, sostituito dall'articolo 2 del decreto legge 19 dicembre 1953, n. 916, convertito, con modificazioni, nella legge 14 febbraio 1954, n. 5;

b) l'articolo 6 del decreto legge 18 marzo 1952, n. 117, convertito nella legge 15 maggio 1952, n. 456;

c) il secondo comma dell'articolo 1 del decreto legge 19 dicembre 1953, n. 916, convertito, con modificazioni nella legge 14 febbraio 1954, n. 5.

ARTICOLO 8.

(Validità dei canoni).

I canoni di abbonamento stabiliti col decreto ministeriale 30 luglio 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 252 del 25 settembre 1963, restano in vigore sino alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto ministeriale che stabilisce nuovi canoni di abbonamento vevoli per il periodo intercorrente tra detta data e il 31 dicembre 1964.

ARTICOLO 9.

(Entrata in vigore del decreto).

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 ottobre 1964

Per il Presidente della Repubblica

IL PRESIDENTE DEL SENATO

MERZAGORA

MORO — TREMELLONI — PIERACCINI —
REALE ORONZO — COLOMBO — MEDICI
— MATTARELLA

Visto, *il Guardasigilli* REALE ORONZO